



VADEMECUM PER CHI RITIENE DI RISPONDERE ALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO (SANZIONE OVER-50)

La macchinosa procedura che porterà all'emissione delle sanzioni amministrative per gli over 50 che risultassero inadempienti all'obbligo vaccinale, si è avviata e molti cittadini stanno ricevendo in questi giorni le comunicazioni di avvio del procedimento sanzionatorio da parte dell'Agenzia delle Entrate.

E' superfluo commentare in questa sede l'obbligo vaccinale over-50 (tanto sapete cosa ne pensiamo) ma di fronte questo ennesimo abuso dell'apparato amministrativo statale sarebbe opportuno omettere qualsiasi risposta, riservando i motivi di impugnazione al momento successivo dell'opposizione alla sanzione davanti al Giudice di Pace, qualora in futuro venisse effettivamente notificato il titolo di pagamento.

Ciononostante, le numerose richieste ricevute ci hanno mostrato l'esigenza o il desiderio di molti cittadini di riscontrare tale comunicazione e, così, abbiamo predisposto due modelli di possibile risposta diversamente modulati.

Si tenga presente che entrambi i modelli, e i relativi avvisi di ricevimento (racc. a/r, pec), diventerebbero anche allegazioni da utilizzare nelle future (eventuali) impugnazioni delle multe.

Il primo modello eccipisce immediatamente l'esclusione della responsabilità amministrativa per la violazione in quanto commessa nell'esercizio di una facoltà legittima di tutela e preservazione della propria integrità-psicofisica cui, consegue, l'inesistenza di un obbligo (e men che meno di un interesse o un onere) di comunicare un dato sanitario personale e la contestazione di una procedura di accertamento chiaramente in violazione dell'art. 22 del Reg. UE/2016/679, che fa esplicito divieto di operare processi decisionali automatizzati e profilazione senza il consenso dell'interessato, imponendo la disapplicazione della norma interna con esso contrastante. Il modello si conclude con una diffida e richiesta risarcitoria.


L'accertamento della violazione deve essere condotto dagli uffici pubblici nel rispetto della legge nazionale e sovranazionale, quindi lasciamo fare il lavoro alle capaci ed efficienti risorse dell'amministrazione competente. La valutazione del suo operato verrà valutata in seguito e sarà foriera di risarcimento se risultasse malgovernata.

Il secondo modello viene invece incontro alle richieste di chi ritiene o preferisce comunque rispondere comunicando la propria condizione di esenzione (vaccino, guarigione o esenzione).

Il procedimento sanzionatorio piuttosto complesso perché vede interessati il Ministero della Salute (peraltro titolare del trattamento dei dati personali del cittadino, presunto inadempiente), la ASL di

residenza del cittadino obbligato, il responsabile del procedimento e del trattamento dei dati a lui assegnato e, infine, l'Agenzia delle Entrate (mero esattore, anche qui con l'individuazione di un funzionario responsabile del procedimento).

Chi ha già ricevuto la comunicazione sa già che si presenta così:



Ministero della Salute
Direzione generale della digitalizzazione,
del sistema informativo sanitario
e della statistica
Via Giorgione, n. 5
00144 - Roma (RM)

AR
Riscossione
Agenzia Entrate

Agenzia delle entrate-Riscossione
Via Giuseppe Cesare 14,
00142 - Roma (RM)
Ufficio non aperto al pubblico

DCOPD2016
Geniale

RKE

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO N.

Codice Fiscale
Documento n.
Elenco n.

COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO
(Articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021)

Geniale

Il Ministero della Salute, ai sensi dell'articolo 4-sexies, comma 4 del D.L. n. 44/2021 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 76/2021). Le comunica, avvalendosi dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'avvio del procedimento sanzionatorio per l'inosservanza dell'obbligo vaccinale di cui all'art. 4-quater del citato D.L. n. 44/2021, in quanto risulta che Lei alla data del 01/02/2022 non ha iniziato il ciclo vaccinale primario.

Come previsto dall'articolo 4-sexies, comma 4, del D.L. n. 44/2021, entro il termine perentorio di **dieci giorni** dalla data di ricezione della presente, potrà **comunicare all'Azienda Sanitaria Locale** competente per territorio l'eventuale certificazione relativa al differimento o all'esecuzione dell'obbligo vaccinale, ovvero altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità. In questo caso, entro lo stesso termine, dovrà dare notizia dell'avvenuta presentazione di tale comunicazione all'Azienda Sanitaria Locale anche all'Agenzia delle entrate-Riscossione, accedendo all'Area Riservata del portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it.

Nel caso in cui l'Azienda Sanitaria Locale, anche all'esito dell'eventuale contraddittorio, non trasmetta all'Agenzia delle entrate-Riscossione, nel termine perentorio di dieci giorni dalla ricezione della Sua comunicazione, apposita attestazione che confermi l'insussistenza, nei Suoi confronti, del predetto obbligo vaccinale ovvero l'impossibilità di adempiervi, il Ministero della Salute, per il tramite dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, Le notificherà, in conformità all'articolo 4-sexies, commi 3 e 5, del D.L. n. 44/2021, un Avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, per il pagamento, entro sessanta giorni, della sanzione pecuniaria di euro 100,00 (cento/00).

Il Responsabile del procedimento sanzionatorio per conto del Ministero della Salute è: dr. st. [redacted] (email: [redacted]).

Il Responsabile del procedimento di emissione e invio della presente comunicazione per conto dell'Agenzia delle entrate-Riscossione, sulla base dell'apposito elenco trasmesso dal Ministero della Salute ai sensi del citato art. 4-sexies, comma 3, del D.L. n. 44/2021, è: ing. [redacted].

Roma, 23/03/2022

Ministero della Salute
IL DIRETTORE GENERALE
dott. Giuseppe Viggiano
Firma autografa sciolta a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 39
del 1993

*Per accedere all'Area Riservata del portale www.agenziaentrate-riscossione.gov.it è necessario disporre delle credenziali SPID, oppure della Carta di Identità Elettronica 3.0, oppure della Carta Nazionale dei Servizi. All'interno di tale Area troverà un servizio che Le consentirà di darci semplice notizia dell'avvenuta presentazione della comunicazione alla ASL, senza fornire altre informazioni né allegare documentazione; ciò, a tutela della riservatezza dei Suoi dati personali.

Come si legge nella comunicazione di avvio del procedimento, il cittadino nei 10 giorni successivi alla ricezione della raccomandata di ADE può rispondere alla ASL di appartenenza di non essere obbligato per esonero o differimento della vaccinazione, attestati dal proprio MMG o dal medico vaccinatore (art.4 quater comma 2 DL n.44/2021 e DPCM 4.2.2022) o per "altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità" come ad esempio l'avvenuta guarigione. A tale comunicazione deve seguire, sempre nel termine di giorni 10 dal ricevimento della raccomandata di avvio del procedimento sanzionatorio, anche una comunicazione all'Agenzia delle Entrate, come sotto specificato.



Occorre chiarire ed individuare le diverse tipologie di inadempienti:

1. Chi alla data del 1° febbraio 2022 non ha ricevuto neanche una dose di vaccino;
2. Chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non ha effettuato la dose di completamento del ciclo vaccinale primario;
3. Chi a decorrere dal 1° febbraio 2022 non abbia effettuato la dose di richiamo successiva al ciclo vaccinale primario entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87.

In sostanza chi non si è mai sottoposto a vaccinazione deve attestare il motivo di esonero o differimento (se ne è in possesso) o altra ragione di assoluta e oggettiva impossibilità ad adempiere all'obbligo sino al 1° febbraio. Un motivo di esonero, differimento o di altra natura, successivo non ha rilievo ai fini del blocco del procedimento. Con questo si intende chiarire che la risposta alla ASL/USL/ASP, per motivazioni oggettive verificatesi successivamente alla data del 1.2.2022, potrebbe non sortire l'esito di bloccare il procedimento sanzionatorio in quanto, a quella data, la violazione si sarebbe consumata.

Dopo aver risposto alla vostra ASL/USL/ASP, si dovrà dare notizia dell'avvenuta comunicazione anche alla Agenzia delle Entrate, accedendo all'area Riservata del portale www.agenziaentrateiscossione.gov.it con le vostre credenziali SPID, oppure con carta di identità elettronica 3.0, oppure con la carta nazionale dei servizi. Non bisogna allegare documentazione né dare altre informazioni.

Chi non possiede SPID, carta di identità elettronica o carta nazionale dei servizi o non le vuole utilizzare per la comunicazione ad ADE, troverà nella lettera una richiesta specifica da inviare al Ministero e alla ASL di appartenenza.

Successivamente alla risposta inviata alla ASL, questa nei dieci giorni successivi, dovrà comunicare all'Agenzia delle Entrate, con specifica attestazione, l'eventuale insussistenza dell'obbligo vaccinale o l'impossibilità di adempiere, diversamente sarà emesso un avviso di addebito, con valore di titolo esecutivo, di € 100,00.

L'Agenzia delle Entrate avrà 180 giorni per concludere il procedimento e notificare il provvedimento sanzionatorio che consisterà in un avviso di addebito opponibile entro 60 giorni al giudice di pace.

In allegato le risposte da completare nelle parti lasciate in bianco e inviare in autonomia ed economia alla ASL/USL/ASP.

Infine si precisa che i modelli consigliati costituiscono una mera utilità proposta da ALI liberamente scaricabile e utilizzabile da chiunque abbia interesse, con onere per il fruitore di completare,



autonomamente e regolarmente, la compilazione e la notificazione dell'atto, per i quali Avvocati Liberi non assume alcun affidamento, incarico o responsabilità.